



Decreto di non doversi promuovere azione penale

Art. 74 Cod. proc. pen.

974/85/C

8

IL GIUDICE ISTRUTTORE del Tribunale di Perugia

Visti gli atti relativi a la morte di NARDUCCI Francesco

Ritenuto che per il fatto di cui trattasi non si possa procedere non essendo
elementi di imputabilità a carico
di terzi

Visto l'art. 74 del Cod. proc. pen., modificato col D.L.L. 14-9-1944 n.288;

Su conforme richiesta del P.M. DECRETA non doversi promuovere l'azione penale.

Perugia, li 7 - XI - 85

TRIBUNALE PENALE PERUGIA

Il Cancelliere

11 NOV 1985

IL PROCURATORE GENERALE

Il Giudice Istruttore